

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

(Adottato con deliberazione di C.C. n. 127 del 29/12/2000)

(Modificato con atto di C.C. n. 20 del 28/03/2003 – Art. 25)

(Modificato con atto di C.C. n. 54 del 26/05/2006 – Art. 25)

(Modificato con atto di C.C. n. 50 del 05/06/2007 – Art. 25 - g)

(Modificato con atto di C.C. n. 222 del 17/12/2009 – Art. 25 - h)

Articolo 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1) Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del punto 1) e seguenti dell'articolo 85 del d.Lgs. 30/4/92 n. 285 ed in conformità dell'uso di cui all'articolo 82 del suddetto decreto sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

a) dall'articolo 231 del d.Lgs n. 285/1992;

b) dal d.Lgs. n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal relativo regolamento di esecuzione D.P.M. 16 Dicembre 1992, n. 495;

c) dai regolamenti CEE n. 543/69, 1463/70, 514 e 5 15/72, 1787/73, 562/74, e 2828/77 e dal regolamento CEE n. 12/98;

d) dal D.M. 18 aprile 1977;

e) dagli articoli 86 e 121 del T.U. 18 Giugno 1931, n. 773, nonché dell'articolo 158 del regolamento di esecuzione 06 Maggio 1940, n. 635;

f) dal DPR 24 luglio 1977, n. 616;

g) dal d.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

h) dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 39/7 del 05 Marzo 1992 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;

i) dalle disposizioni del presente Regolamento conforme allo schema tipo regionale;

1) dal decreto 20 Dicembre 1991, n. 448;

m) dalla Legge. 05 Gennaio 1992, n. 21;

n) dalla L.R. 07 Novembre 1998, n. 124;

o) dal d.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;

p) dal DPR 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

Articolo 2

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1) Salvo quanto stabilito, in via transitoria, dall'articolo 25, il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale, sentite — ove possibile - le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presenti i seguenti criteri:

- L'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

2) Salvo quanto stabilito, in via transitoria, dall'articolo 25, il numero dei minibus (veicoli per trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente) [articolo 2 D . M. 18 aprile 1977], da adibire al servizio di noleggio con conducente, è determinato, sempre con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

3) Salvo quanto stabilito, in via transitoria, dall'articolo 25, il numero degli autobus (veicolo destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente) [articolo 2 D.M. 18 aprile 1977], da adibire al servizio di noleggio con conducente, è determinato, sempre con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base degli stessi criteri di cui al comma precedente.

4) Dal seguente articolo sino alla fine del presente regolamento il termine "autobus" si riferisce ai veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente.

Articolo 3

DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO

- 1) Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.
- 2) Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'articolo 2.
- 3) Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco del Comune.
- 4) La licenza per l'attività di noleggio mediante autobus può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone; la licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche".
- 5) Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa della sede legale ovvero di altro recapito.
- 6) La domanda deve essere correlata dai seguenti documenti:
 - a) solo per l'esercizio di attività di noleggio con conducente mediante autobus, attestazione dimostrante la capacità finanziaria adeguata al disimpegno del servizio (ciò va escluso per le imprese artigiane) anche attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa per il valore minimo di £.100.000.000;
 - b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della Legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive variazioni;
 - c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 20 ottobre 1998 n. 403 e successive modificazioni, che attesti il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero, di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
 - d) certificazione antimafia, di cui alla Legge n. 55 del 19/3/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - f) documentazione di eventuali titoli di preferenze in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 4;
 - g) certificato ufficiale di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida degli autobus;
 - h) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;

- i) solo per attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 20 Ottobre 1998 n. 403 e successive modificazioni che attestino il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'articolo 4 del Decreto 20 Dicembre 1991, n° 448;
 - j) solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 20 ottobre 1998 n. 403 e successive modificazioni che attestino il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui agli articoli 6 e 7 del D. 448/91;
 - k) solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autovetture, copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della Legge 15 Gennaio 1992, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea, ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
- 7) Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi c), f), h), i); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente.
- 8) Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:
- a) statuto ed atto costitutivo;
 - b) certificato d'iscrizione all 'Albo prefettizio;
 - c) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese;
 - d) certificato d'iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
 - e) elenco soci;
 - f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
 - g) Certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

Articolo 4

TITOLI PREFERENZIALI

- 1) Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, tra i quali:
 - a) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - b) la documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 - c) la disponibilità di adeguate autorimesse, se trattasi di autobus;
 - d) il possesso di altra licenza d'esercizio di noleggio in qualsiasi Comune della provincia.
- 2) In caso di parità di titoli, il Comune può tenere conto della data della domanda e di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

Articolo 5

CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLA LICENZA

1) Costituiscono motivo d'impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:

- a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di . di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste del presente regolamento, o comunque in modo abusivo;
- b) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Articolo 6

ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA

1) Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre il possesso della licenza comunale d'esercizio, che è assegnata con atto del Dirigente del Settore competente, sulla base della graduatoria predisposta secondo il precedente articolo 4.

Articolo 7

RILASCIO DELLA LICENZA

1) La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Dirigente del Settore competente, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio, sul presupposto del possesso della licenza di polizia amministrativa di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S. 18 Giugno 1931, n° 773.

Articolo 8

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

1) La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza il preventivo assenso del competente ufficio comunale e nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente regolamento.

2) La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione di attività.

3) Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare della medesima, la sua voltura è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3. Il nuovo o i nuovi titolari devono iniziare l'attività entro un anno dalla voltura della licenza a pena di decadenza.

Articolo 9

INIZIO DEL SERVIZIO

- 1) L'assegnatario della nuova licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con autovettura o autobus entro 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione. Se trattasi di autobus, l'inizio del servizio deve essere effettuato con autobus la cui prima immatricolazione non deve risalire ad oltre 3 (tre) anni dalla data della domanda.
- 2) Il predetto termine di 120 giorni può essere prolungato fino al massimo di ulteriori 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.
- 3) Nel caso di autobus nuovo, l'assegnatario deve comunque dimostrare di aver provveduto all'ordinazione dello stesso con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo.

Articolo 10

SOSPENSIONE DELLA LICENZA

- 1) La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dalla Giunta Comunale sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

- 2) Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale.

Articolo 11

REVOCA DELLA LICENZA

- 1) La licenza comunale di esercizio viene revocata con provvedimento del Dirigente del Settore competente, nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
 - b) quando l'attività viene esercitata da persona che non sia il titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante;
 - c) quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
 - d) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;

- e) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
- g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

2) Il provvedimento della revoca della licenza comunale di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, a termini di Legge, a distanza non inferiore a 30 (trenta) giorni l'una dall'altra.

3) In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

4) Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

Articolo 12

DECADENZA DELLA LICENZA

1) La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento;
- b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d) fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e) perdita della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f) morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quando disposto dall'ultimo comma dell'articolo 8.

2) Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

Articolo 13

VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOBUS

- 1) Gli autobus sono sottoposti da parte della Commissione di cui al successivo articolo 23 e prima dell'immissione in servizio, alla verifica della rispondenza alle caratteristiche (articolo 2 D.M. 18 Aprile 1977) indicate nella domanda.
- 2) Le verifiche di cui al comma precedente non si rendono necessarie per gli autobus di prima immatricolazione e per quelli che, alla data della domanda, hanno un'età uguale o inferiore a tre anni dalla data di prima immatricolazione.
- 3) Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della M.C.T.C. (articolo 80 d.Lgs. n. 285/1992).
- 4) Ogni qualvolta la Commissione di cui all'articolo 23 ritenga, direttamente o previa segnalazione di terzi, che un autobus non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, procede ad apposita verifica e degli esiti deve informarne il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della M.C.T.C. — agli effetti degli articoli 78, 216 e 217 d.Lgs. n. 285/1992 — da inviarsi anche alla Regione Abruzzo — Settore Trasporti.
- 5) Ove invece l'autobus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza ovvero alla sostituzione dell'automezzo stesso entro un termine che è fissato caso per caso dalla Commissione, si provvede alla revoca della licenza a norma del precedente articolo 11.

Articolo 14

SOSTITUZIONE DELL'AUTOBUS

- 1) Nel corso del periodo di durata della licenza comunale di esercizio, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Dirigente comunale del Settore interessato alla sostituzione dell'autobus in servizio con altro autobus.
- 2) Nel caso che tale autobus, destinato a sostituire il precedente, fosse stato immatricolato — come prima immatricolazione — oltre tre anni prima della data della domanda, la sostituzione è possibile purché l'autobus risulti in migliore stato d'uso previa verifica da parte della Commissione di cui all'articolo 23.
- 3) In tale ultima ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Articolo 15

CRONOTACHIGRAFO

- 1) Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità di quanto disposto dall'articolo 179 del d.Lgs. 285/1992 nel sistema frenante e devono essere in regola con l'articolo 93 dello stesso d.Lgs. n. 285/1992.

Articolo 16

LE TARIFFE

- 1) Con deliberazione della Giunta Comunale, sentite — ove possibile - le organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente.
- 2) Per quanto riguarda i servizi offerti con autobus da noleggio, le tariffe minime, sulla base dei costi economici del servizio, sono predisposte a livello regionale dalle organizzazioni di categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale e sono, di norma, soggette a revisione annuale. Di esse la Giunta Regionale prende atto con regolare provvedimento, che resta depositato presso il Settore Trasporti, il quale provvede a trasmetterle alle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, agli Enti Turistici, alle Agenzie di Viaggio ed ai Provveditorati agli Studi.
- 3) La Commissione di cui all'articolo 23 ha, altresì, il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.
- 4) Qualora la Commissione di cui sopra riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato, provvede a richiamare il titolare della licenza; dopo tre richiami, nei confronti del medesimo soggetto può proporre al Dirigente comunale competente l'adozione del provvedimento di revoca della licenza, ai sensi del I comma del precedente articolo 11 .In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.
- 5) I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

Articolo 17

RESPONSABILITA' NELL' ESERCIZIO

- 1) Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
- 2) Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili secondo la normativa applicabile alle diverse fattispecie.

Articolo 18

STAZIONAMENTO

- 1) Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono autorizzati a stazionare sulle aree pubbliche destinate a parcheggio.
- 2) E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

3) In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stesi stazionino presso gli scali ferroviari, marittimi ed aerei, in attesa di coloro nell'interesse dei quali sono stati noleggiati.

Articolo 19

OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1) I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento decoroso. In particolare costoro hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli a ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
- c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

2) Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al precedente articolo 10 e, se a carico del personale dipendente del titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Articolo 20

DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1) Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Articolo 21

CONTRAVVENZIONI

1) Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel d.Lgs.30 Aprile 1992 n. 285, sono punite ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Articolo 22

SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

1) Le deliberazioni della Giunta Comunale relative alla determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente — adottate con riferimento al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo, Settore Trasporti.

Articolo 23

COMMISSIONE REGIONALE

1) Presso la Regione Abruzzo — Settore Trasporti — è costituita la Commissione, nominata con provvedimento della Giunta Regionale, per l'attività di noleggio di autobus con conducente.

Articolo 24

DISPOSIZIONI FINALI

1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, alle vigenti norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Articolo 25

NORMA FINALE E TRANSITORIA

1) In sede di prima applicazione del presente Regolamento, in deroga a quanto stabilito dal proprio articolo 2, il Consiglio Comunale di Montesilvano determina gli iniziali tipo e numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente, come specificato qui di seguito:

a) Stabilisce nel tipo **“autobus”**, nel tipo **“minibus”**, nel tipo **“autoambulanza”**, nel tipo **“autovettura”** e nel tipo **“autovetture speciali per il trasporto di soggetti portatori di handicap”** i mezzi di trasporto di persone da impiegarsi nello svolgimento del servizio di autonoleggio con conducente.

b) Classifica le **autoambulanze** da adibire al servizio in due sottotipi:

b. 1) ambulanza di soccorso, adeguatamente attrezzata per il pronto soccorso e il trasporto degli infermi, degli infortunati e dei disabili;

b.2) ambulanza di trasporto, attrezzata per il semplice trasporto degli infermi, degli infortunati e dei disabili;

c) L'attività di noleggio con conducente per il tipo **“autobus”** è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale;

- d) Fissa il numero delle licenze di noleggio con conducente per il tipo "minibus" in 04 (quattro) unità;
- e) Fissa il numero delle licenze di noleggio con conducente per il tipo "autoambulanza" in numero di 03 (tre) unità;
- f) Fissa il numero delle licenze di noleggio con conducente per il tipo "autovettura" in 10 (dieci) unità;
- g) Fissa il numero delle licenze di noleggio con conducente per il tipo "mezzo a trazione animale di razza equina" in 05 (cinque) unità;
- h) NORME REGOLAMENTARI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI RAZZA EQUINA:**

H/1) - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21 RECANTE "LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA", LE NORME REGOLAMENTARI CHE SEGUONO DISCIPLINANO L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO.
2. AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992 N. 21 IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SI RIVOLGE ALL'UTENZA SPECIFICA CHE AVANZA, PRESSO LA SEDE DEL VETTORE, APPOSITA RICHIESTA PER UNA DETERMINATA PRESTAZIONE A TEMPO E/O VIAGGIO" ED È SVOLTO CON L'IMPIEGO DI VEICOLI MUNITI DI CARTA DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLATI SECONDO QUANTO STABILITO DAL CODICE DELLA STRADA, DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, DALLA STESSA LEGGE N. 21 DEL 15/01/1992 E DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

H/2) - NUMERO DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. L'ESERCIZIO DEL NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI RAZZA EQUINA È FISSATO IN N. 5 (CINQUE) E SI CARATTERIZZA COME SERVIZIO DI TIPO TURISTICO, PER CIÒ DIFFERENZIANDOSI DAL SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE PER I QUALI SI APPLICA QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 127 DEL 29 DICEMBRE 2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

H/3) - PRINCIPI DISTINTIVI PER LA TRAZIONE ANIMALE

1. L'ANIMALE DI RAZZA EQUINA DESTINATO AL TRAINO DELLE VETTURE NON PUÒ ESSERE RITENUTO UN MERO STRUMENTO DI TRAZIONE MA, IN QUANTO ESSERE VIVENTE, VA TRATTATO CON RISPETTO E DIGNITÀ, TUTELANDONE IL BENESSERE SIA DURANTE LE ORE DI LAVORO CHE IN QUELLE DI RIPOSO.
2. POSSONO ESSERE AMMESSI AL SERVIZIO SOLO I CAVALLI PREVENTIVAMENTE ESCLUSI DALLA MACELLAZIONE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO 5 MAGGIO 2006 DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI.

h/4) - RAZZE DI CAVALLI IDONEE PER IL TRASPORTO DI VETTURE

1. SONO CONSIDERATE IDONEE AL LAVORO DI TRAZIONE DI VETTURE PER IL TRASPORTO DI PERSONE LE SEGUENTI RAZZE DI CAVALLI:

- T.P.R. (TIRO PESANTE RAPIDO) O ALTRE RAZZE DA TIRO;
- LIPIZZANI;
- AVELIGNESE O HAFKINGER;;
- TROTATORI SOGGETTI A VALUTAZIONE MORFOLOGICA E DI CATEGORIA DI PESO COMPROVATA DA CERTIFICAZIONE VETERINARIA.

2. IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI È QUINDI SUBORDINATO AL POSSESSO DI UNO O PIÙ CAVALLI APPARTENENTI ALLE RAZZE INDICATE NEL COMMA CHE PRECEDE.

3. PUÒ ESSERE AUTORIZZATO L'UTILIZZO DI CAVALLI DI RAZZE DIVERSE DA QUELLE INDICATE AL CAPO N. 1, PURCHÉ RITENUTE IDONEE DA SPECIFICA CERTIFICAZIONE VETERINARIA RILASCIATA DA STRUTTURA PUBBLICA.

h/5) - ABILITAZIONE DEL CAVALLO

1. L'ABILITAZIONE DI IDONEITÀ AL LAVORO DEL CAVALLO È REQUISITO NECESSARIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO CON VETTURA A TRAZIONE ANIMALE E PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

2. TALE ABILITAZIONE, DI DURATA ANNUALE, SARÀ RILASCIATA DA MEDICO VETERINARIO DELLA STRUTTURA PUBBLICA COMPETENTE.

3. ALLA REDAZIONE E TENUTA DELL'ANAGRAFE DEI CAVALLI ABILITATI PER LE AUTORIZZAZIONI DI VETTURE A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO PROVVEDERE L'UFFICIO DEL COMPETENTE SETTORE COMUNALE.

4. L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DEI CAVALLI ABILITATI È ATTESTATA DA MICROCHIP IL CUI NUMERO DOVRÀ RISULTARE SUL "PASSAPORTO" DELL'ANIMALE RILASCIATO AI SENSI DEL DECRETO 5 MAGGIO 2006 DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI. IL TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE PER VETTURA A TRAZIONE ANIMALE DOVRÀ PROVVEDERE, PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE ANNUALE, AL RINNOVO PRESSO IL VETERINARIO DELLA COMPETENTE STRUTTURA PUBBLICA DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL TRAINO DEL CAVALLO.

h/6) - CARATTERISTICHE DELLA VETTURA

1. I VEICOLI DI NOLEGGIO A TRAZIONE ANIMALE DEVONO ESSERE MUNITI DI TARGA SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTI. 67 E 70 DEL CODICE DELLA STRADA E DAGLI ARTT. 222 E 226 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.

2. LE 2 TARGHE NECESSARIE SARANNO FORNITE DALLA POLIZIA MUNICIPALE PREVIA CORRESPONSIONE DELLA RELATIVA SPESA DA PARTE DELL'INTERESSATO.

3. I VEICOLI DESTINATI A TRAZIONE ANIMALE DOVRANNO COMUNQUE RISPETTARE LE CARATTERISTICHE STABILITE DAGLI ARTICOLI DA 64 A 70 DEL CODICE DELLA STRADA E DAGLI ARTT. 220, 221, 222 E 226 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE

DELLA STRADA. LA SUSSISTENZA DI TALI CARATTERISTICHE NEL VEICOLO A TRAZIONE ANIMALE SARÀ VERIFICATA DALLA POLIZIA MUNICIPALE.

4. IL CONDUCENTE DOVRÀ RISPETTARE L'ART. 183 DEL PRECITATO CODICE DELLA STRADA.

5. IL CONDUCENTE E' OBBLIGATO A DOTARE IL VEICOLO DI CONTENITORE, SOLLEVATO DA TERRA, DI DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TALI DA CONSENTIRE LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DEL CAVALLO EVITANDONE LA DISPERSIONE SUL SUOLO PUBBLICO.

h/7) - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE A PERSONE O SOCIETÀ OCCORRERÀ PRESENTARE APPOSITA DOMANDA AL COMPETENTE SETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVARE IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI IDONEITÀ:

- CERTIFICAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 226 COMMA 4 LETT. A) - B) - E) - D) DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA;
- PROPRIETÀ O DISPONIBILITÀ DEL VEICOLO;
- AUTOCERTIFICAZIONE INDICANTE IL POSSESSO DELLA SEDE O LA DISPONIBILITÀ DI RIMESSA O SPAZIO ADEGUATO A CONSENTIRE IL RICOVERO DEL MEZZO E DEL CAVALLO NEL COMUNE DI MONTESILVANO;
- ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992 N. 21.

2. NON PUÒ ESSERE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE A COLORO CHE NON RISULTANO IN POSSESSO DEI REQUISITI MORALI DI CUI ALL'ART. 5 COMMI 2, 3 E 4 DEL D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 114 (RIFORMA DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL COMMERCIO). IN CASO DI SOCIETÀ TALI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE OD ALTRA PERSONA DELEGATA ALL'ATTIVITÀ.

h/8) - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUÒ PROCEDERE ALLA SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 6 MESI, QUALORA IL TITOLARE CONTRAVVENGA AGII OBBLIGHI STABILITI DALLA LEGGE, DAL REGOLAMENTO E DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE;

2. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUÒ PROCEDERE ALLA REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE NEI SEGUENTI CASI:

- QUANDO IN CAPO AL TITOLARE VENGANO A MANCARE I REQUISITI DI IDONEITÀ PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO;
- QUANDO IL TITOLARE PERDA I REQUISITI MORALI DI CUI ALL'ART. 5 COMMI 2, 3 E 4 DEL D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 114 (RIFORMA DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL COMMERCIO);
- QUANDO IL TITOLARE INTERROMPA IL SERVIZIO PER UN PERIODO SUPERIORE A 12 MESI CONTINUATIVI SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO;

- NEL CASO DI INOTTEMPERANZA DEL TITOLARE AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.

3. GLI ACCERTAMENTI DEI FATTI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE O LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DEBONO ESSERE CONTESTATI TEMPESTIVAMENTE E PER ISCRITTO ALL'INTERESSATO, IL QUALE PUÒ, ENTRO I SUCCESSIVI 15 GIORNI, FAR PERVENIRE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE MEMORIE DIFENSIVE.

H/9) - DISPOSIZIONI FINALI

1. TUTTE LE MATERIE NON OGGETTO DI ESPLICITA DISCIPLINA INSERITA NEL PRESENTE REGOLAMENTO POSTULANO UN RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA STRADA, NEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, NELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992 N. 21 E NEL DECRETO 5 MAGGIO 2006 DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI.